REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Alessandro Cocchiara Presidente
dott. Antonio Quaranta Consigliere
dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RG n.2191/2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza

TRA

Parte_1 **(c.f. e P.IVA** *P.IVA_1* **)** corrente in *Pt_1* alla [redacted] in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [redacted] e [redacted] giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, Servizio Affari Legali [redacted] *Pt_1* [redacted] *appellante*

CONTRO

1. *CP_1* **(c.f.** *C.F._1* **)**
Parte_2 **(c.f.** *C.F._2* in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su
Per_1 **(c.f.** *C.F._3* **)**
CP_2 **(** *C.F._4* **),**

nonché

CP_3 **(c.f.** *CodiceFiscale_5* **,**

tutti rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] presso il quale elett.te domiciliano [redacted] - Pec: *Email_1* giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale;

appellati/appellanti incidentali

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

2. *Controparte_4* **.,** società incorporante *[...]* *Controparte_5* e *Controparte_6* in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [redacted] e [redacted] presso i quali elett.te domicilia in *Pt_1* [redacted] pec: *Email_2* pec: *Email_3* giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

appellata

3. *Controparte_7* *[...]* **,** in persona del legale rappresentante pro tempore *appellata contumace*

OGGETTO: gravame avverso la **sentenza n. 3217/2019** del Tribunale di Napoli – VIII Sezione Civile, pubblicata il 25/03/2019.

CONCLUSIONI:

Per l'appellante *Parte_3* : *"1) nel merito, in via principale, revocare, dichiarare nulla e, comunque riformare l'impugnata sentenza, rigettando, la domanda degli appellati attori;*

2) in via subordinata, dichiarare l'operatività delle garanzie di cui alla polizza in atti n. [redacted] N e n. [redacted] R della chiamata in garanzia soc. Controparte_6 [...] ora Controparte_8 in uno alla Controparte_7 [...] e per l'effetto condannarle a manlevare la Parte qualora dovesse essere dichiarata soccombente;

3) condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.

Per gli appellati/appellanti incidentali *CP_1* *Parte_2* **in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori** *Per_2* **ed** *CP_2* **, nonché** *CP_3* **:**

"1) dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dall' Parte_1 [...] o rigettarlo, perché infondato confermando l'accertata responsabilità in capo all' Parte_3

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it
Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

2) accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannare l' Parte_4 *al risarcimento del maggior importo rispetto a quanto liquidato dal Giudice di prime cure, in favore dei sigg.* CP_1 Parte_2 *nonché di* Parte_5 *a titolo di danni non patrimoniali (danno biologico permanente incluso quello psichico ed ivi compreso l'incidenza dello stesso sui riflessi di carattere esistenziale, relazionale, morale, sulla capacità lavorativa, alla vita coniugale e familiare, etc.), comprensivi di personalizzazione, nonché in favore dei sigg.* CP_1 *e* Parte_2 [...] *quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia* Per_1 *, per i danni subiti da quest'ultima, sia patrimoniali (perdita di chances terapeutiche, perdita di guadagno futuro, perdita di chances lavorative) che non patrimoniali (danno biologico permanente incluso quello temporaneo ed ivi compreso l'incidenza dello stesso sui riflessi di carattere esistenziale, relazionale, morale, sulla capacità lavorativa generica, oltre al danno di chances terapeutiche, etc.…), comprensivi di personalizzazione; il tutto da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno;*

3) accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannare l' Parte_1 *, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai sigg.* CP_1 *e* Parte_2 *da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 c.c., tenendo conto dell'evidenza disponibile, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno;*

4) con vittoria delle spese ed onorari del giudizio di appello, tenendo conto dell'aumento del 30% per ogni parte processuale in più, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, considerato che questa difesa ha assistito tre soggetti oltre il primo, oltre ad una controparte in più oltre la prima, il tutto con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Per l'appellata Controparte_4 *1) dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. con ordinanza e, comunque, dichiararlo infondato con sentenza, rigettandolo e condannando la* Parte_4 *alle spese e le competenze di questo ulteriore grado di giudizio.*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

Rimaneva contumace la *CP_7* *[...]* *Controparte_7*, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Svolgimento del processo

Primo Grado:

Con atto ritualmente notificato i sigg. *CP_1* e *Parte_2* in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli *Per_1*, *CP_3* e *CP_2*, assumevano che:

a) in data [redacted] la sig.ra *Parte_2* gravida alla 24^ settimana, a causa di un'improvvisa metrorragia per distacco prematuro di membrane, si ricoverava presso l'Ospedale [redacted] di *Pt_1* ove i sanitari, nonostante gli elevatissimi rischi connessi alla prosecuzione della gravidanza, in assenza di qualsiasi informazione alla gestante nonché di un suo valido consenso, le fecero proseguire la gestazione;

b) la degenza si protrasse per oltre un mese, fino al [redacted] allorquando, a seguito di distacco di placenta la sig.ra *Pt_2*, alla 30 ^ settimana, fu sottoposta d'urgenza a taglio cesareo da cui nacque la piccola *Per_1* che venne immediatamente trasferita nel Dipartimento di Terapia Intensiva Neonatale;

c) sin da subito, i sanitari praticarono alla neonata l'*emocultura ed eco encefalo, con esito negativo per entrambi*; dopo qualche giorno le condizioni cliniche della neonata, inizialmente regolari, subirono un improvviso aggravamento, con la comparsa di sepsi da Candida Albicans, rilevata con l'emocultura dell'11.01.2005, riflettendo un'epidemiologia di reparto ad altissimo rischio per tale infezione;

d) per le condizioni cliniche scadenti ed indici di flogosi positivi la piccolina venne sottoposta ad una cura antibiotica ad ampia copertura; dopodiché, perdurando la positività colturale per Candida, i sanitari potenziarono la terapia specifica antifungina in atto, ma tralasciarono la rimozione del catetere percutaneo impiantatole, per oltre venti giorni;

e) successivamente, il 3.2.2005, a causa di episodi di rettorragia, la piccola *Per_* fu trasferita presso l'Ospedale " [redacted] – [redacted] di *Pt_1* rimanendovi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

ricoverata sino al 16.3.2005, allorquando venne dimessa con diagnosi di "*sepsi da candida. Sofferenza neurologica. Ernia ombelicale. Anemia del pretermine*";

f) in seguito, a causa dell'evoluzione dell'encefalite settica, si susseguirono innumerevoli cure, con i severi esiti rilevati in occasione del ricovero del 15.01.2006, presso il reparto di Neuropsichiatria infantile del *Controparte_9* di Roma, ove i sanitari la dimisero con diagnosi di "*Leucomalacia periventricolare*";

g) allo stato, la piccola *Per_* giace su una sedia a rotelle, presentando severi disturbi visivi, psichici, nonché tetraparesi spastica, con una gravissima condizione neurologica;

h) l'accaduto ha determinato un cambiamento in peius della vita dei sigg. *Pt_2 [...]* e *CP_1* i quali si ritrovano quotidianamente a dover affrontare una situazione familiare molto complessa, dovendo ininterrottamente attendere alle ineluttabili esigenze della piccola *Per_* affetta da gravissima condizione neurologica, che la rende totalmente non autosufficiente.

Chiedevano il risarcimento <u>di tutti i danni dai medesimi patiti</u> <u>sia non patrimoniali</u> (sia in proprio che quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori *Per_*, *CP_2* e *CP_3*) <u>sia patrimoniali</u> (con riferimento all'attività commerciale svolta dal sig. *CP_1* quale proprietario e titolare in un BAR in [redacted] in *Pt_1* all'impossibilità di avvalersi nella relativa gestione della collaborazione del coniuge *Parte_2* alla necessità di ricorrere a terzi collaboratori). Con riguardo a tali voci di danno (non patrimoniale per *Per_1* ed i suoi prossimi congiunti, patrimoniale con riguardo ai coniugi *Persona_3*) parte attorea formulava le sue conclusioni.

<u>Si costituiva la *Parte_3* </u>, la quale eccepiva:

1) l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento danni;

2) l'infondatezza della domanda per mancanza del nesso di causalità tra condotta dei sanitari e l'evento.

Chiedeva poter chiamare in garanzia la *Controparte_8* unitamente alla Compagnia in coassicurazione *Parte_6* , per essere

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

dalle stesse manlevata, in virtù delle polizze n. [redacted] N e n. [redacted] R, depositate unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.

Autorizzata la chiamata in garanzia si costituivano la [redacted] e la [...] Parte_6 , le quali eccepivano l'infondatezza della domanda attorea e l'inoperatività delle polizze.

Ammessa ed espletata la CTU all'udienza del 19.06.2017 la causa veniva introiata a sentenza; poi rimessa sul ruolo e rinviata al 05.11.18 per la precisazione conclusioni, all'esito della quale Tribunale si riservava la decisione con i termini 190 c.p.c.

Con **sentenza n. 3217/2019** pubblicata il 25.03.2019, il Tribunale di Napoli, così provvedeva:

"*1. accoglie nei limiti di cui al successivo capo le domande risarcitorie proposte da [...] CP_1 Parte_2 Per_1 (costituita a mezzo dei genitori titolari della responsabilità genitoriale) e CP_3 (costituito a mezzo dei genitori titolari della responsabilità genitoriale);*

2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da CP_2 (costituito a mezzo dei genitori titolari della responsabilità genitoriale);

3. condanna la convenuta Parte_3 al pagamento:

a) in favore di Per_1 di euro 640.494,00; b) in favore di Parte_2 di euro 120.200,00; c) in favore di CP_1 di euro 80.000,00; d) in favore di [...] CP_3 , di euro 50.000,00; il tutto per le causali di cui in motivazione oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza;

4. rigetta la domanda di manleva proposta dall' Parte_3 nei riguardi delle società assicuratrici chiamate in causa;

5. condanna la convenuta Parte_3 alla refusione in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 per spese ed euro 22.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute. Il tutto con attribuzione in favore del difensore antistatario;

6. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta la quale va condannata a rivalere gli attori

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

delle somme a tale titolo provvisoriamente corrisposte ai nominati periti d'ufficio, ove adeguatamente comprovate, anche a mezzo di documentazione fiscale;

7. compensa le spese di lite tra la convenuta Parte_3 *e le compagnie di assicurazione chiamate in causa".*

Giudizio di Appello

Con atto notificato il 26.04.2019 la Parte_3 proponeva appello avverso la prefata sentenza chiedendone l'integrale riforma in ragione di quattro ordini di motivi:

1) erroneo accoglimento della domanda nonostante l'inesistenza e la mancata prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso con mancanza di responsabilità in capo ai sanitari dell'Ospedale [redacted]

2) erronea ed eccessiva quantificazione dei danni;

3) erroneo rigetto della domanda di garanzia proposta dalla Parte

4) erroneo ed eccessivo riconoscimento delle spese legali non avendo il Tribunale tenuto conto della presenza di un avvocato che assiste più soggetti nella stessa posizione processuale per cui il compenso unico, determinato in base al DM 55/14 in virtù dell'art 4 andava aumentato per ogni soggetto oltre al primo nella misura del 20%.

In via pregiudiziale e cautelare, chiedeva la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.

Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 2191/2019 si costituivano in giudizio i sig.ri CP_1 ed Parte_2 - in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Per_1 ed CP_2 - nonché CP_3 in proprio, i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello chiedendo il rigetto, perché infondato.

Proponevano altresì **appello incidentale** chiedendo la riforma della sentenza di condanna dell' Parte_1 in ordine:

1) *all'errata quantificazione dell'an debeatur riguardo l'individuazione della fonte del contagio dell'infezione da parte della neonata ritenendo erronea la sentenza laddove ha*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

ritenuto non provato il nesso di causalità tra le palesate infezioni e le carenze assistenziali afferenti il ricovero della neonata nel reparto di TIN;

2) *all'errata motivazione in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali patiti dalla famiglia Per_1 per omessa valutazione degli elementi probatori emersi in corso di causa, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 c.c., tenendo conto dell'evidenza disponibile, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno. Nonché dei danni partiti dai signori CP_1 [...] e Parte_2 quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Per_1 [...] per i danni patrimoniali da quest'ultima riportati quali perdita di chance terapeutiche perdita di guadagno futuro perdita di chance lavorative.*

Si costituiva la Controparte_10 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 348 bis cpc nonché la sua infondatezza .

Rimaneva contumace la Controparte_11 [...] .

Rigettata l'istanza di sospensiva, visibile telematicamente solo in parte il fascicolo di primo grado, il Collegio rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2021, di seguito al 29.04.2022 ed ancora al 26.01.2024, allorquando, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza. Venivano depositate comparse conclusionali e repliche.

Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il **26.04.2019** a fronte della sentenza n. 3217/2019, pubblicata il **25.03.2019**, nel rispetto del termine previsto dall'art 190 cpc.

Preliminarmente in rito occorre rigettare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 348 bis cpc. Invero il giudizio è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni sicché l'invocata declaratoria d'inammissibilità è preclusa atteso che, *la facoltà per il giudice d'appello*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016). Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc atteso che, qualora la decisione, ancorché implicita di rigetto, come è avvenuto nel caso di specie, verta su questioni di carattere processuale, la decisione non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità, alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018).

Egualmente va dichiarata coperta da giudicato (perché non oggetto di appello incidentale) la declaratoria di difetto di legittimazione attiva da parte di *[...] CP_2* in quanto concepito e [redacted] in epoca successiva agli eventi per cui è causa, sicché non può configurarsi nei suoi confronti un danno da compromissione della relazione parentale.

Con riferimento all'esame nel merito dei

MOTIVI DI APPELLO

Meritano di essere trattati congiuntamente perché connessi il primo ed il secondo motivo dell'appello principale ed il primo motivo di quello incidentale laddove:

Con il primo l'appellante principale censura *la sentenza nella parte in cui ha accolto le domande di parte attorea ritenendo provato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento con conseguente responsabilità dell'ospedale* [redacted]
deduce che dalla relazione peritale non si evinceva una chiara ed indubbia responsabilità da ascriversi ai sanitari dell' *Parte_3* , anche alla luce delle eccezioni sollevate dalla medesima in ordine alla correttezza delle prestazioni effettuate dai medici del P.O. [redacted] ed alla comparsa conclusionale contenente osservazioni critiche alla CTU, essendosi limitato il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

Tribunale a riportare pedissequamente ed acriticamente le risultanze della relazione tecnica.

Con il secondo l'appellante si duole *dell'erroneità della sentenza laddove ha liquidato i danni in maniera eccessiva, sia con riguardo a quelli riconosciuti in favore della minore* Per_1 *che dei suoi congiunti soprattutto considerato che non si tiene conto della quota di responsabilità del 40% riconosciuta dai CTU in capo alla* Parte

Con il primo motivo dell'appello incidentale i sig.ri Per_1 **e** Pt_2 **in proprio e nella qualità** *censurano l'erroneità della sentenza gravata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'onere della prova nel caso da infezioni nosocomiali laddove il giudice di primo grado ha ritenuto non provato dagli attori il nesso causale tra la insufficiente sterilizzazione del reparto di terapia intensiva del P.O.* [redacted] *e l'insorgenza della Candida Albicans nella piccola* [redacted] *nonostante la* Parte *non avesse provato od allegato il contrario limitandosi il Tribunale ad aderire in maniera acritica alle risultanze della perizia medico-legale.*

Orbene, secondo il principio della ragione più liquida occorre preliminarmente esaminare tale motivo di appello incidentale.

Invero, giova richiamare la giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr. cass. civ sez. III, 23/02/2021, n.4864) secondo cui, qualora sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, spetta al danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice dimostrare l'esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile che ne ha reso impossibile l'esatta esecuzione (così Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; v. anche Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/7/2011; Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11/1/2008).

Ne segue che nel ciclo causale a monte, relativo all'evento dannoso, il danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, mentre nel ciclo causale a valle, relativo alla

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

possibilità di adempiere, al danneggiante incombe l'onere di provare l'esatta esecuzione della prestazione o la sua impossibilità per causa imprevedibile ed inevitabile sicché, la Suprema Corte, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, ha recentemente affermato (cfr. Cass. sez. III, 23/02/2021, n. 4864) che spetterà alla struttura provare:

1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;

2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico atteso che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. sez. III, 15/06/2020, n. 11599).

Ne segue che, *ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l'altro, il criterio temporale (numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale e l'evento); il criterio topografico (insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente"); il criterio clinico (per il quale in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare).*

Orbene, a fronte della prova presuntiva della relativa contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero (nella specie, non contestata), la struttura sanitaria deve dimostrare di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni nosocomiali precisando e provando:

a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;

b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;

c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;

d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;

e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;

f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;

g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;

h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;

j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;

k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;

l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;

m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (cfr. Cass. sez. III, 15/06/2020, n. 11599).

Orbene, nel caso di specie, non v'è dubbio che mentre i danneggiati hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi incombente lo stesso non può dirsi per il P.O. [redacted] e della *Parte_3* .

Infatti, dalla lettura della CTU redatta dal Prof Dott. *Persona_4* (Specialista in Medicina Legale) e dal Prof. Dott. *Persona_5* (Specialista in Pediatria, Neonatologia e Neuropsichiatria infantile), emerge che tenuto, conto delle osservazioni del CT di parte attorea dott. *Persona_6* , al quesito formulato dal Tribunale di Napoli di accertare " *se le patologie di cui soffre la piccola* *Per_1* *siano in rapporto di causalità adeguata (secondo il criterio altrimenti definito del "più probabile che non") con le condotte omissive e/o commissive specificamente imputate ai convenuti in atto di citazione e nella allegata CTP a firma del Dott.* *Per_6* *con riguardo in particolare: a) all'insufficienza sterilizzazione del dipartimento di terapia intensiva neonatale; b) alla omessa rimozione del catetere percutaneo"* gli ausiliari (alle pag. 52 e ss. della relazione conclusiva, hanno evidenziato che *la sig.ra* *Parte_2* *nel corso della 24° settimana di gestazione si ricoverava d'urgenza per minaccia di parto prematuro caratterizzata da rottura delle membrane e metrorragia nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale* [redacted] *di* *Pt_1* [redacted] *, dove veniva sottoposta ai controlli ed alle cure del caso;*

il 13/12/2004 praticava un tampone vaginale per Candida risultato negativo.

Prima del parto la Sigra *Parte_2* *praticava profilassi steroidea completa.*

Il [redacted] *con liquido amniotico chiaro e presentazione di podice, veniva sottoposta a* *Parte_7* *urgente alle ore 0.10 per distacco intempestivo di placenta.*

La piccola *Per_* *alla nascita il* [redacted] *riportava il peso di 1100 gr ed Apgar ad un*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

minuto 4 a cinque minuti 6 ed a dieci minuti 8. Età gestazionale 30 settimane (...) presentava una modesta asfissia (…) veniva poi ricoverata per prematurità e distress respiratorio moderato nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dello stesso Ospedale (..) ove veniva iniziata un'infusione parenterale tramite catetere ombelicale (presumibilmente venoso) ed una terapia antibiotica (…) Il decorso nei primi giorni del ricovero non presentava particolari difficoltà.

L'emocoltura praticata il 30/12/04 risultava negativa, così come l'ecografia cerebrale del 31/12/04. Il 31/12/04 si passava dall'alimentazione orogastrica a quella nasodigiunale (…) l'alimentazione orogastrica era tollerata ***per cui il 4/1/05 si rimuoveva il catetere ombelicale che all'esame colturale risultava negativo.***

Il 5/1/05 ***sospendeva la terapia antibiotica.*** *Si giungeva al 6/1/05 quando comparivano episodi di vomito che proseguirono sino al 7/01/05 (…);*

il ***giorno 11/01/05****, a 12 giorni di vita, la situazione precipitava; veniva segnalata una perfusione scaduta, pallore intenso, iporeattività e vomito profuso. Sospendeva l'alimentazione e* ***praticava*** *Parte_8* ***che risulterà positiva per Candida Albicans****.*

Il 12/01 *la situazione si aggravava ulteriormente, comparivano movimenti incoordinati agli arti e crisi convulsive ripetute per cui riprendeva la terapia antibiotica (…) L'emocoltura del 15/01/05 era positiva per stafilo albo.*

L'emocoltura del 18/01/05 *perveniva telefonicamente il 19 ancora* ***positiva per*** *Persona_7) praticava Ecoencefalo che mostrava : diffusa iperecogenicità del parenchima periventricolare e dei nuclei della base, nel cui ambito si distinguono iperecogenicità focali diffuse, di verosimile natura fungina. Piccola area cistica in sede periventricolare parietale dx. Praticava emocoltura che risulterà negativa (risultato pervenuto il 21) e puntura lombare che risulterà positiva per Candida pur essendo il liquor misto a sangue (comunicaz. telefonica del 21).*

Il 25 perveniva il risultato della puntura lombare del 21 positivo per Micrococcus cutens. (…) la coltura liquor del 24/1/05 (pervenuta il 26) risultava negativa. Le condizioni generali erano in continuo miglioramento.

Il 31 l'Eco encefalo mostrava : iperecogenicità nodulari diffuse. Esito cistico periventricolare in sede fronto parietale bilat. Improvvisamente il 02/02/05 alle ore 18 si

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

manifestava una rettoraggia di modica entità seguita poi da emissione di feci miste a sangue.

Il giorno successivo il 03/02/05 il controllo ecografico evidenziava in fossa iliaca destra un'immagine a "coccarda" suggestiva per invaginazione intestinale con presenza di modesta falda fluida fra le anse intestinali (…) alle ore 12.20 si trasferiva con lo CP_12 *del* [redacted] *alla TIN dell'Ospedale* [redacted]

Nella cartella del trasporto Neonatale di Emergenza si leggeva che tra le procedure effettuate dal Centro Trasferente e cioè il P.O [redacted] *è indicato l'accesso venoso periferico, ma anche tra le Procedure Effettuate dall'Equipaggio* CP_12 *è indicato l'accesso venoso periferico.*

Rappresentano i CTU che *(…) mentre sappiamo con certezza giorno ed ora dell'inserimento del catetere venoso percutaneo, non abbiamo notizia certa di quando sia stato rimosso. (…) sappiamo che la bambina sino al giorno del Trasferimento il 03/02/05 ha praticato infusioni parenterali (…)* (sicché, alla luce dei documenti clinici possesso degli ausiliari, è possibile desumere secondo il "principio del più probabile che non") *che il catetere fosse stato presente sino a poco prima del trasferimento al* [redacted] (circostanza dedotta dal fatto che non è stata indicata nè registrata la rimozione).

I CTU *concordano con il CTP dott.* Per_6 *che "la rottura prematura delle membrane, nel caso in esame (24° settimana), è un evento rischiosissimo, essendo molto alte le possibilità di morbilità e mortalità, sia della madre, sia del feto, per l'elevata possibilità di complicanze settiche."(…).*

Premettono che *"le infezioni nosocomiali nei neonati pretermine e di peso molto basso ricoverati nei reparti di Reparti di Terapia Intensiva Neonatale ed in particolare sulle Infezioni da* Persona_7 *sono sempre più frequenti presso le TIN e rappresentano un'importante causa di morbilità e mortalità. Negli ultimi 20 aa. la loro incidenza è aumentata di circa 20 volte, rappresentando la terza causa di sepsi tardiva. (…) Le forme invasive (come ad esempio le sepsi) si osservano quasi esclusivamente nei soggetti con ridotta resistenza alle infezioni, come ad es. i neonati gravemente prematuri (età gestazionale inferiore a 32 settimane) e di peso molto basso (inferiore 1500 grammi), non ancora immunocompetenti, con cute e mucose particolarmente permeabili e delicate e che devono inevitabilmente essere sottoposti per la loro sopravvivenza a cure invasive come*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

ad es. intubazione endotracheale, cateteri vascolari, nutrizione parenterale con ritardato inizio dell'alimentazione enterale, uso prolungato di antibiotici e uso frequente di corticosteroidi. Un ulteriore fattore di rischio è costituito dal ricovero in una TIN con alta incidenza di candidosi sistemiche , o recenti episodi epidemici.

Orbene *(…)* *Per_1* *presentava numerosi fattori di rischio, in quanto nata da una gravidanza con rottura prematura delle membrane da più di un mese, a 30 settimane di gestazione e con un peso di 1100 grammi… con un rischio elevato (…circa l'8-10%) di sviluppare una sepsi da Candida.*

La bambina potrebbe essersi colonizzata con la Candida Albicans mentre era in utero od in epoca postnatale, oppure potrebbe essersi colonizzata durante la sua degenza in Terapia Intensiva Neonatale attraverso le procedure assistenziali che necessariamente vengono svolte in questi reparti.

Evidenziano i CTU di non avere (avuto) *informazioni sull'incidenza di* *CP_13* *Sistemiche nella TIN* [redacted] *all'epoca dei fatti e neppure sulla presenza o meno di episodi epidemici (…)* né erano stati messi nella condizione *di valutare la situazione ambientale del reparto all'epoca dei fatti, per cui non potevano esprimersi sulla presenza o meno di questo possibile fattore di rischio, cui fa riferimento nella sua CTP il dott* *Per_6* *[...]* .

Orbene, applicando i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in tema di ripartizione dell'onere della prova nel caso di infezioni nosocomiali, non v'è dubbio che i sig.ri *Persona_3* hanno provato il nesso causale esistente tra la permanenza della piccola *Per_* presso il reparto d TIN del P.O. [redacted] e la candidosi Albicans della quale è risultata affetta giorno 11/01/05, a 12 giorni di vita, considerato che:

1) la sig.ra *Parte_2* il 13/12/2004 ha praticato un tampone vaginale per Candida che è risultato negativo;
2) la piccola *Per_1* il 30/12/04 è risultata negativa all'emocoltura praticatale, così come per l'ecografia cerebrale del 31/12/04. Il 31/12/04 passa dall'alimentazione orogastrica a quella naso-digiunale (…) l'alimentazione orogastrica è tollerata per cui il 4/1/05 le viene rimosso il catetere ombelicale che all'esame colturale risulta negativo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

3) il giorno 11/01/05, a 12 giorni di vita, l'emocoltura cui è stata sottoposta risulta positiva per Candida Albicans.
4) L'emocoltura del 15/01/05 è positiva per stafilo albo. L'emocoltura del 18/01/05 (perviene telefonicamente il 19) risulta ancora positiva per *[...]* *Persona_7* la puntura lombare risulterà positiva per Candida. Il 25 perviene il risultato della puntura lombare del 21 positivo per Micrococcus cutens.

Ne segue che nel caso di specie risulta soddisfatto il requisito cronologico (lasso di tempo tra la possibile esposizione all'infezione presso il reparto TIN del P.O. [redacted]. Ed ancora ha esito positivo la verifica causale sia secondo il criterio della causalità adeguata: *ovvero è causa di un evento la condotta umana che, oltre ad essere condictio sine qua non, risulta anche adeguata all'evento, ovvero idonea a determinarlo secondo la prevedibilità ordinaria (comune*), sia secondo il principio *del 'più probabile che non' – o della 'preponderanza dell'evidenza'-, secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica."*

Va dunque affermata la responsabilità del P.O. [redacted] *Controparte_14* e dell' *Parte_3* nella causazione dell'evento dannoso - infezione nosocomiale da Candida Albicans nei confronti della piccola *Per_1* considerato che gli attori hanno *assolto all'onus probandi* sugli stessi incombente sia con riguardo al contratto di spedalità che all'allegazione dell'inadempimento qualificato: la piccola è nata sana e solo successivamente al ricovero in Terapia Intensiva Neonatale risulta positiva per Candida Albicans.

Al contrario "*i convenuti non hanno fornito alcuna prova liberatoria(..), consistente, (..), nella dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile*" (cfr. Sentenza gravata, pagg. 24 e 25).

Pertanto sono del tutto prive di pregio le conclusioni dei CTU laddove a pag. 57 e 58 scrivono "*D'altra parte non è ragionevole affermare che se un neonato di 30 settimane e con un peso di 1100 grammi sviluppa una sepsi da Candida Albicans mentre è ricoverato in un reparto di Terapia Intensiva Neonatale, che per farlo sopravvivere deve mettere in*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

atto le procedure invasive sopra ricordate, ciò di per sé significa che probabilmente (nel senso del più probabile che non) ciò sia avvenuto perché non sono state rispettate le procedure standard previste per la prevenzione delle infezioni nosocomiali e tantomeno possiamo affermare od escludere che "il reparto sia stato insufficientemente sterilizzato" e non lo possiamo fare neppure nel senso del più probabile che non." conclusioni contraddette dalle risultanze probatorie e dalla documentazione medica versata agli atti dalla quale emerge che la piccola *Per_*, nacque pretermine perfettamente sana, senza alcuna patologia grave; venne da subito trasferita presso il Dipartimento di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale [redacted] ove eseguì l'emocoltura e l'eco encefalo, che risultarono entrambi negativi per infezioni batteriche e/o fungine;

il suo decorso clinico fu regolare e non vi erano in atto procedure finalizzate a garantirne la sopravvivenza; il 5.01.2005 veniva interrotta la terapia antibiotica.

Pertanto, nonostante parte attorea abbia censurato ed allegato *"l'insufficiente sterilizzazione del dipartimento di terapia intensiva neonatologica, riflettendo un'epidemiologia di reparto ad alto rischio", stigmatizzando "la pessima situazione ambientale del reparto di terapia intensiva neonatale, a così forte impatto per infezione ospedaliera, da condurre la sepsi da candida complicata, primum movens delle gravi sequele a carico del SNC della neonata,* [redacted] (cfr. Atto di citazione, pagg. 4 - 6), di contro l'appellante *Parte* non ha fornito alcuna prova contraria atta a dimostrare l'adeguata sterilizzazione, sanificazione ed igienizzazione dell'ambiente TIN, depositando, a confutazione, i dati relativi alla cadenza delle operazioni di pulizia, di sanificazione e di sterilizzazione del reparto di Terapia Intensiva Neonatale, giornalieri, settimanali e mensili, inclusi quelli delle bocchette di aereazione, le verifiche ispettive ed i controlli attuati con cadenza semestrale, da parte della direzione sanitaria e del servizio qualità all'uopo istituito, nel rispetto delle procedure di sterilizzazione e sanificazione in uso presso la struttura de qua.

Ciò posto, affermata la corresponsabilità (come di seguito si dirà) dei sanitari del P.O. [redacted] nella causazione dell'evento : infezione da candida albicans con gravi effetti neurologici nella piccola *Per_*, alla luce dell'appello incidentale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

occorre qui rideterminare il danno biologico e patrimoniale patito dalla neonata e quello parentale sopportato dai suoi prossimi congiunti liquidato (a pag. 25 della sentenza gravata), *nella misura del 60%, laddove il danno iatrogeno di natura differenziale può quantificarsi nella misura del 40%".*

Orbene il CTP dott. *Per_6* , le cui conclusioni sono state fatte proprie dagli appellanti incidentali, al contrario dei CTU, ha evidenziato il duplice profilo di responsabilità (contrazione dell'infezione nosocomiale e l'omessa/ritardata rimozione del catetere venoso), da ascrivere alla complessiva inadeguata prestazione erogata dall' *Parte_3* , detratto **il danno sibi** (pari al 20-30% considerando i fattori di rischio del peso e dell'età gestazionale), determinando così il maggior danno da ascrivere in capo alla convenuta azienda ospedaliera nella misura non inferiore al 70- 80 % del Danno Biologico Permanente, di misura ben maggiore del 40%, riconosciuto nella sentenza gravata. In ossequio agli orientamenti sopra espressi dalla Suprema Corte come sopra richiamata (cfr. Cass. sez. III, 23/02/2021, n. 4864), le conclusioni del CTP di parte attorea (corresponsabilità dell' *Parte_3* con la condizione di nata prematura della piccola *Per_*) sono pienamente condivise da questo Collegio

1. Ciò posto, in applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 considerato il danno biologico /dinamico-relazionale e sofferenza soggettiva interiore riconosce *Per_1* [redacted] ha diritto al ristoro quantificato in € 1966.631,00 all'attualità.
2. Considerato l'incidenza del 80% del danno imputabile ai sanitari dell' *[...]* *CP_15* l'importo deve essere ridotto ad € 1573.304,80.
3. L'importo dev'essere poi devalutato al momento del fatto illecito, ovvero al 12/01/2005, secondo il seguente scema di calcolo:

 importo da devalutare: € 1.573.304,80

 dal mese di: ottobre 2024

 al mese di: gennaio 2005

 indice istat utilizzato: foi generale

 indice ottobre 2024: 120,1

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

indice gennaio 2005: 123,9

raccordo indici: 1,47

indice di devalutazione: 0,702

totale devalutazione: € 469.231,26

importo devalutato: € 1.104.073,54

4. Su tale somma spettano gli interessi legali sul capitale devalutato al momento del fatto illecito (12/01/2005 quando risultò positiva alla *candida albicans*) e rivalutato anno per anno) secondo il seguente schema di calcolo:

capitale iniziale: € 1.104.073,00

data iniziale: 12/01/2005

data finale: 31/10/2024

interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg)

decorrenza rivalutazione: gennaio 2005

scadenza rivalutazione: ottobre 2024

indice istat utilizzato: foi generale,

indice alla decorrenza: 123,9

indice alla scadenza: 120,1

raccordo indici: 1,47

coefficiente di rivalutazione: 1,425

totale rivalutazione: € 469.231,03

capitale rivalutato: € 1.573.304,03

totale colonna giorni: 7232

totale interessi: € 424.091,05

rivalutazione + interessi: € 893.322,08

capitale rivalutato + interessi: € 1.997.395,08

Su tale somma spettano gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.

Con riferimento al **danno patrimoniale** patito da *Per_1* esso è stato richiesto solo con le conclusioni dell'appello incidentale, che anzi nel corpo dell'atto è scritto *"il 2.10.2019, i Sigg.* *CP_1* *e* *Parte_2* *sia quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori* *Per_*, *ed* *CP_2* *, nonché in proprio unitamente al*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

giovane CP_3 *chiedendo il rigetto dell'appello proposto, nonché dell'istanza di sospensione dell'esecutività della gravata sentenza e proponevano, nel contempo, appello incidentale al fine di sentir, in parziale riforma della sentenza gravata, condannare l'* [...] Parte_3 *al risarcimento del maggiore importo dei danni non patrimoniali rispetto a quando liquidato dal Giudice di prime cure in favore della piccola* Per_1 *dei Sigg.* CP_1 Parte_2 *e* CP_3 *nonché al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dei Sigg.* CP_1 *e* CP_16 *il tutto nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c."*

La domanda è pertanto inammissibile atteso che tale danno non è stato richiesto né con l'atto introduttivo in primo grado (*ove si chiede il ristoro di tutti i danni patiti* come conseguenza dell'illecito pere cui è causa), né specificato nel corso del giudizio ex art 183 com. 6 cpc, né con le conclusioni tant'è che il giudice di prime cure censura come "*prive di supporto probatorio le richieste di natura risarcitoria, ove correlate a danni di natura patrimoniale determinati dalla contrazione dei guadagni e l'assoluta laconicità dell'attività deduttiva svolta dagli attori in atto di citazione, ove si opera un generico riferimento, avuto riguardo alla sfera patrimoniale di* CP_1 *ad un "depauperamento economico dall'omesso apporto lavorativo della consorte nella gestione del bar, dovendo ricorrere all'ausilio di personale a pagamento*". (a pag. 33 sentenza gravata).

L'omesso riferimento al danno patrimoniale per Per_1 lo si desume anche dall'appello incidentale con il quale non si censura la sentenza gravata per omessa pronuncia sul punto.

Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti (genitore e fratello) di Per_1 occorre premettere che, trattasi di danno alle vittime riflesse ovvero quello *che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia,* sicché ai medesimi "*può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. (cfr.ordinanza n. 13540/23 del 17 maggio 2023, Cass. n. 8546 del 2008).

Quanto ai criteri per la quantificazione del danno per le vittime riflesse, occorre considerare che trattasi di danno che, seppur diverso rispetto alla tragicità della morte di un congiunto, esso è connotato dagli stravolgimenti complessivi nella quotidianità della famiglia, dei tormenti personali per il dolore provato dal congiunto tenuto conto della gravità delle lesioni subite.

Pertanto, il giudice del rinvio deve far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni", mentre le tabelle del Tribunale di Milano, che pur essendosi adeguate alla Cassazione per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, "non altrettanto hanno fatto in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto, per ora, non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si afferma nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022). (Cfr.sentenza n. 13540, depositata il 17 maggio 2023 Corte di cassazione)

Tanto premesso, *il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto* (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020), *ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

del pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, non potendosi configurare un "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).

Ciò posto occorre osservare che ai fini del calcolo del ristoro per la perdita del rapporto parentale in un macroleso corre considerare i seguenti parametri ovvero la relazione parentale; il numero dei soggetti conviventi ed il coefficiente applicabile (0,8 per il genitore, 0,5 per il fratello); l'età della vittima primaria; l'età della vittima riflessa percentuale del danno biologico riconosciuto al al danneggiato; all'esito si seguirà il seguente criterio di calcolo che consiste "*nella individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso; tale punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie tenendo conto, per la quota relativa al danno da alterazione delle relazioni di vita del pregiudizio in concreto determinatosi anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle provvidenze pubbliche;*

una volta determinato il valore complessivo detto in porto deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente danno biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito;

nel caso di compresenza di genitori e fratelli di cui solo i primi abbiano al momento del fatto l'obbligo giuridico dell'assistenza ai fratelli potrà essere riconosciuto la componente di risarcimento relativo al cosiddetto danno morale soggettivo mentre non potrà essere riconosciuto il danno relazionale. (cfr. pag 16 tabelle Roma anno 2023),

Secondo le tabelle del tribunale di Roma per l'anno 2023 il valore del punto base è pari ad euro 6948 nel suo importo massimo.

Ciò posto, utilizzando come valore del punto l'importo massimo di € 6948,00 (che si applica integralmente non essendo stata prodotta documentazione da cui desumere eventuali provvidenze ed indennità di accompagnamento in favore di *Per_1*) si avrà il seguente schema di calcolo:

Per_8 - *Parte_2* Valore del Punto Base: € 6948,00

Tabella di riferimento 2023

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

Punti 37,4

1. IMPORTO del RISARCIMENTO: € 259.855,20
2. Orbene, rilevato che il danno iatrogeno ha contribuito all'evento soltanto nella misura dell'80%, occorrerà ridurre il danno della medesima percentuale pervenendo così all'importo di € 207.884,16
3. Occorrerà poi devalutare tale somma al momento del sinistro (14/01/05) computando poi gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, secondo il seguente schema di calcolo:

 importo da devalutare: € 207.884,16

 dal mese di: ottobre 2024

 al mese di: gennaio 2005

 indice istat utilizzato: foi generale

 indice ottobre 2024: 120,1

 indice gennaio 2005: 123,9

 raccordo indici: 1,47

 indice di devalutazione: 0,702

 totale devalutazione: € 62.000,54

 importo devalutato: € 145.883,62
4. Sul capitale rivalutato di anno in anno spettano gli interessi legali secondo il seguente schema di calcolo:

 capitale iniziale: € 145.883,62

 data iniziale: 14/01/2005

 data finale: 31/10/2024

 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg)

 decorrenza rivalutazione: gennaio 2005

 scadenza rivalutazione: ottobre 2024

 indice istat utilizzato: foi generale

 indice alla decorrenza: 123,9

 indice alla scadenza: 120,1

 raccordo indici: 1,47

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

coefficiente di rivalutazione: 1,425

totale rivalutazione: € 62.000,54

capitale rivalutato: € 207.884,16

totale colonna giorni: 7230

totale interessi: € 56.010,81

rivalutazione + interessi: € 118.011,35

capitale rivalutato + interessi: € 263.894,97

5. Su tale somma spettano gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.

Parte_9 Il congiunto al momento del sinistro aveva 40 anni, è genitore della vittima ed era convivente; la vittima aveva 0 anni al momento del sinistro; nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.

SVILUPPO del CALCOLO

Tabella di riferimento 2023

1. Punti totali riconosciuti: 36,4
2. IMPORTO del RISARCIMENTO € 252.907,20
3. Orbene, rilevato che il danno iatrogeno ha contribuito all'evento soltanto nella misura dell'80%, occorrerà ridurre il danno della medesima percentuale pervenendo così all'importo di € 202.325,76
4. Occorrerà ora devalutare tale somma al momento del sinistro (14/01/05) computando poi gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, secondo il seguente schema di calcolo: importo da devalutare:

 Importo da Devalutare: € 202.325,76

 dal mese di: ottobre 2024

 al mese di: gennaio 2005

 indice istat utilizzato: foi generale

 indice ottobre 2024: 120,1

 indice gennaio 2005: 123,9

 raccordo indici: 1,47

 indice di devalutazione: 0,702

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

totale devalutazione: € 60.342,77

importo devalutato: € 141.982,99

5. Sul capitale rivalutato di anno in anno spettano gli interessi al tasso legale secondo il seguente schema di calcolo:

 capitale iniziale: € 141.982,99

 data iniziale: 14/01/2005

 data finale: 31/10/2024

 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg)

 decorrenza rivalutazione: gennaio 2005

 scadenza rivalutazione: ottobre 2024

 indice istat utilizzato: foi generale;

 indice alla decorrenza: 123,9

 indice alla scadenza: 120,1

 raccordo indici: 1,47

 coefficiente di rivalutazione: 1,425

 totale rivalutazione: € 60.342,77

 capitale rivalutato: € 202.325,76

 totale colonna giorni: 7230

 totale interessi: € 54.513,22

 rivalutazione + interessi: € 114.855,99

 capitale rivalutato + interessi: € 256.838,98

6. Su tale somma spettano gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.

FRATELLO - [redacted] Il congiunto aveva l'età di 5 anni al momento del sinistro, è fratello della danneggiata ed era convivente; la vittima aveva 0 anni al momento del fatto illecito; nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.

SVILUPPO del CALCOLO

Tabella di riferimento: 2023

Punti riconosciuti: 22 (considerato che al momento del fatto illecito *CP_3* aveva solo 5 anni e non poteva prendersi cura della sorella).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

1. IMPORTO del RISARCIMENTO € 152.856

Orbene, rilevato che il danno iatrogeno ha contribuito all'evento soltanto nella misura dell'80%, occorrerà ridurre il danno della medesima percentuale pervenendo così all'importo di € 122.284,8

2. Occorrerà ora devalutare tale somma al momento del sinistro (14/01/05) computando poi gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, secondo il seguente schema di calcolo: Importo da Devalutare: € 122.284,80
dal mese di: ottobre 2024
al mese di: gennaio 2005
indice istat utilizzato: foi generale
indice ottobre 2024: 120,1
indice gennaio 2005: 123,9
raccordo indici: 1,47
indice di devalutazione: 0,702
totale devalutazione: € 36.470,91
importo devalutato:

3. Sul capitale rivalutato di anno in anno spettano gli interessi legali secondo il seguente schema di calcolo:
capitale iniziale: € 85.813,89
data iniziale: 14/01/2005
data finale: 31/10/2024
interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg)
decorrenza rivalutazione: gennaio 2005
scadenza rivalutazione: ottobre 2024
indice istat utilizzato: foi generale
indice alla decorrenza: 123,9
indice alla scadenza: 120,1
raccordo indici: 1,47
coefficiente di rivalutazione: 1,425
totale rivalutazione: € 36.470,90

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

capitale rivalutato: € 122.284,79

totale colonna giorni: 7230

totale interessi: € 32.947,57

rivalutazione + interessi: € 69.418,47

capitale rivalutato + interessi: € 155.232,36

Su tale somma spettano gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.

La diversa ripartizione della responsabilità tra il danno iatrogeno ed il danno connesso alla nascita prematura (danno sibi) - pari all'80% per il primo ed al 20% per il secondo- incide anche sulle spese mediche che complessivamente sono state documentate e quantificate in € 734,81, che vanno poste a carico dell' *Parte_3 [...]* nella misura di **587,84,** oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'effettivo esborso al soddisfo.

Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza laddove *ha ritenuto la cd. "clausola claims made" di cui alle condizioni di polizza meritevole di tutela, mentre essa andava considerata radicalmente nulla, essendo il sinistro oggetto del contratto rappresentato dalla totale patologia invalidante di* *Per_1* *avvenuto nel periodo* [redacted] *in pendenza della polizza assicurativa* [redacted] *R, sicché, la domanda di garanzia impropria avanzata nei confronti della chiamata in causa società* *Controparte_4* *unitamente alla* *Controparte_11* *, deve trovare accoglimento.*

Il motivo è infondato**.**

Invero, secondo il Tribunale (pag 34) *la domanda di manleva proposta* dalla *[...] Pt_4* è stata proposta *nei confronti delle compagnie di assicurazioni* *[...] Controparte_4* *(già* *Controparte_17* *quale incorporante la* *[...] Controparte_6* *) e la* *Controparte_18* *in forza di copertura assicurativa per la R.C.T. di cui alla polizza n°* [redacted] *stipulata dalla struttura sanitaria con la* *[...] CP_6* *in data 18 dicembre 2003, con decorrenza dal 20 dicembre 2003 e sino al 20 dicembre 2004, nonché di cui alla polizza n°* [redacted] *R stipulata dalla struttura sanitaria con la* *Controparte_6* *in data 20 dicembre 2004, con decorrenza dal 20 dicembre*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

2004 e sino al 20 dicembre 2005 (cfr. memorie primo termine, sesto comma dell'183 c.p.c. depositate dalla convenuta Parte_3).

Le compagnie di assicurazione hanno eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa al momento della richiesta risarcitoria, attesa la presenza nel contratto di una clausola claims made, con previsione di durata fino al 20 dicembre 2005 oltre sei mesi di postuma: sulla base di tale previsione contrattuale, dunque, la copertura assicurativa avrebbe prodotto i propri effetti solo fino alla data del 30 gennaio 2010 (cfr. in tal senso pagina quattro della comparsa di costituzione e risposta), mentre la richiesta di risarcimento del danno proveniente dagli attori sarebbe pervenuta solo in data 30 maggio 2012 (cfr. atto di costituzione in mora presente nella produzione di parte attrice), e pertanto *non risulta coperta dalla garanzia assicurativa.*

Orbene, come evidenziato dal Giudice di prime cure non è stato contestato che la prima richiesta di risarcimento che l' Parte_10 ricevuta dai sigg. Per_1 e Pt_2 sia avvenuta in data successiva alle date di scadenza di tutte e tre le polizze.

Ora, in generale nelle polizze di responsabilità civile la clausola "claims made" prevede che la copertura assicurativa sia operativa solo se la richiesta di risarcimento venga presentata all'assicurato durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si è verificato l'evento dannoso.

Trattasi di un meccanismo che si contrappone al cosiddetto *modello "loss occurrence"*, ove la copertura si attiva per eventi dannosi accaduti durante la vigenza della polizza, anche se la richiesta di risarcimento viene avanzata successivamente.

Con la recentissima Sentenza n. 5165 del 27 febbraio 2024, la Corte di Cassazione come già espresso nella Sentenza n. 12908 del 22 aprile 2022, ha ritenuto che, secondo cui la clausola "claims made" non costituisce una decadenza convenzionale ai sensi dell'art. 2965 c.c. (secondo cui *e' nullo qualsiasi patto che stabilisca termini di decadenza così brevi da rendere eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto)*, ma rappresenta elemento per delimitare il rischio coperto dall'assicurazione, atteso che l'eventuale estensione temporale della garanzia, *come l'ultrattività della copertura per un certo periodo dopo la scadenza della polizza*, non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

incide sulla validità intrinseca della clausola "claims made". Pertanto, tali clausole sono pienamente valide e operative, purché rispettino i principi di buona fede e non impongano condizioni che rendano eccessivamente difficoltoso per l'assicurato l'esercizio del diritto alla copertura assicurativa.

Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza *laddove ha liquidato eccessivamente le spese legali riconosciute, senza tener conto che un solo avvocato ha difeso più soggetti con la stessa posizione processuale, con necessità di liquidare un compenso unico, determinato in base al Decreto 55/14, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 dello stesso decreto, nella misura del 20%.*

Il motivo è assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale e rideterminazione del quantum debeatur.

MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE

Con il secondo gli appellanti incidentali *hanno censurato l'erronea motivazione in cui è incorso il Tribunale in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali patiti dalla famiglia* Per_1 *escludendone la sussistenza in relazione alla contrazione dei guadagni di natura imprenditoriale patita dagli appellati- appellanti incidentali per omessa valutazione degli elementi probatori emersi in corso di causa, in quanto i sig.* Per_1 *avrebbero compiutamente dedotto che per l'effetto della totale invalidità della loro figlia* Per_ *hanno subito uno stravolgimento della loro vita familiare e lavorativa che ha determinato un peggioramento anche delle loro condizioni economiche.*

Il motivo è infondato.

Gli appellanti incidentali, sin dal primo grado, deducevano che " *le indispensabili cure riabilitative tri-settimanali in uno all'assistenza continuativa di cui ha necessitato e necessita la piccola* Per_*, ha determinato l'impossibilità per i Sigg.* CP_1 *e* Parte_2 *di potersi dedicare insieme ed appieno nell'attività commerciale, con conseguente compromissione negativa nei guadagni. Difatti, oltre all'impossibilità di attendere entrambi conduzione del Bar, sito in* Pt_1 *alla* [redacted] *addirittura, in occasione dei ricoveri della figlia presso* [redacted] *di Milano, sono (stati) costretti a chiudere l'esercizio commerciale, non potendo lasciare la gestione ai*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

familiari, ai quali vengono già affidati gli altri due figli, CP_3 *ed* CP_2 .

Ormai la madre della bimba è impossibilitata alla prestazione lavorativa nell'attività di famiglia e il marito è stato costretto ad assumere personale esterno, con conseguente dispersione del reddito e diminuzione del budget familiare. Ciò ha inevitabilmente comportato ripercussioni negative sui proventi dell'attività familiare, come si evince dai mod. unico 2001/2007 prodotti agli atti. E, segnatamente, negli anni 2001, 2002 e 2003 vi è stato un reddito rispettivamente di € 20.477, di € 19.395 e di € 13.467, mentre dall [redacted] *in cui è nata la piccola* Per_ *, vi è stato un decremento dei guadagni e, precisamente, di € 9.940, per poi passare ad € 7.431 nell'anno 2005, ad € 2.794 nell'anno 2006 ed addirittura, ad una perdita di € 22.044 nell'anno 2007, quindi, è evidente che vi sia stata una netta riduzione dei guadagni (cfr. allegati n. 5 e 6 alle II memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c).*(cfr. comparsa conclusionale primo grado).

Giova precisare che, quanto ai danni patrimoniali conseguenti all'evento dannoso relativi alla sfera patrimoniale di CP_1 esso è stato identificato:

1) in un generico "*depauperamento economico dall'omesso apporto lavorativo della consorte nella gestione del bar, dovendo ricorrere all'ausilio di personale a pagamento*";
2) nel deposito *mod. unico 2001/2007 dal quale si evince negli anni 2001, 2002 e 2003 vi è stato un reddito rispettivamente di € 20.477, di € 19.395 e di € 13.467, mentre dall* [redacted] *in cui è nata la piccola* Per_ *, vi è stato un decremento dei guadagni e, precisamente, di € 9.940, per poi passare ad € 7.431 nell'anno 2005, ad € 2.794 nell'anno 2006 ed addirittura, ad una perdita di € 22.044 nell'anno 2007.*

La documentazione reddituale è stata depositata, come ha affermato il Tribunale e non contestato dagli odierni appellanti incidentali nel secondo termine (di 30 giorni a seguire il primo di 30 gg) di cui all'art 183 com. 6 cpc ante riforma Cartabia, che aveva lo scopo di consentire alle parti di replicare in modo puntuale alle eventuali domande, eccezioni o modifiche introdotte dalla controparte nella memoria depositata durante il primo termine, serviva a garantire il contraddittorio tra le parti ovvero avanzare nuove eccezioni quali diretta conseguenza delle domande o eccezioni introdotte dalla controparte.

Non è consentito in tale termine articolare o depositare nuovi mezzi di prova.

Comunque, a prescindere dalla preclusione processuale evidenziata dal Tribunale,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

agli atti non v'è alcun riscontro probatorio circa la riconducibilità della contrazione dei guadagni dell'attività svolta da *CP_1* alla nascita ed alla patologia della piccola *Per_1*, mandando la stretta correlazione tra le dichiarazioni dei redditi del *Per_1* e la patologia patita dalla piccola *Per_* atteso che anche per gli anni 2001, 2002 e 2003 (antecedenti alla nascita) vi è stata una contrazione del reddito passato rispettivamente da € 20.477, ad € 19.395 ed ancora ad € 13.467, (tendenza negativa che si mantiene negli successivi ma non è particolarmente evidente per l[redacted] in cui è nata la piccola *Per_*, (reddito di € 9.940), per poi passare ad € 7.431 nell'anno 2005, ad € 2.794 nell'anno 2006, potendo tali flessioni negative dipendere da altri fattori (tipologia dell'attività, luogo ove viene esercitata, maggiore o minore affluenza della clientela).

Quanto alle spese di lite, esse previa compensazione di ¼, vanno liquidate in ragione delle Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), con riguardo alla competenza dei giudizi di cognizione innanzi al tribunale, tenuto conto del valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000, comprensivo dell'aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), per il primo grado : in complessivi € 35.031,60, oltre spese generale, iva e cpa come per legge che liquida in favore degli appellanti incidentali e per essi del difensore antistatario avv.to [redacted] per il grado di appello tenuto conto del valore della causa, dell'aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) in complessivi € 22.213,20 legge che liquida in favore degli appellanti incidentali e per essi del difensore antistatario avv.to [redacted]

Previa compensazione in ragione di ¼ sono poste a carico dell' *Parte_4* le spese vive di lite anticipate da parte attorea in primo grado in € 1.264,50 e per l'appello incidentale in € 1896,75.

Per il principio della causalità nel processo sono poste a carico della *Parte_4* *[...]* le spese di lite liquidate in favore della *Controparte_19* per il solo grado di appello in € 18511,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, mancando sul punto specifica censura.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

Quanto alle spese di CTU medica, poste in primo grado interamente a carico della dell' *Parte_4* , in mancanza di specifica censura, la relativa statuizione è coperta da giudicato.

PQM

La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando così provvede:

1) accoglie il primo motivo di appello incidentale e per l'effetto condanna la *Parte_3* in persona del l.r.p.t. a risarcire:

a) a *Per_1* il danno non patrimoniale patito dalla medesima in occasione della sua nascita quantificato in € 1.997.395,081 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;

b) a *Parte_2* il danno non patrimoniale patito in occasione della nascita della figlia *Per_1* quantificato in € 263.894,97 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;

c) a *CP_1* il danno non patrimoniale patito in occasione della nascita della figlia *Per_1* quantificato in € 256.838,98 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;

d) a *CP_3* il danno non patrimoniale patito in occasione della nascita della sorella *Per_1* , quantificato in € 155.232,36 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.

2) condanna la *Parte_3* in persona del l.r.p.t. a rifondere le spese mediche vive sopportate da *CP_1* e *Parte_2* liquidate in € 587,84, (in ragione dell'80% del totale) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'effettivo esborso al soddisfo;

3) rigetta nel resto l'appello principale ed incidentale;

4) condanna la *Parte_3* in persona del l.r.p.t. a rifondere le spese di lite agli appellanti incidentali vittoriosi, e per essi al difensore antistatario avv.to [redacted] che liquida per il primo grado in complessivi € 46.708,80, oltre spese generale, iva e cpa come per legge; per il grado di appello in complessivi € 29.617,60 oltre spese generale, iva e cpa come per legge;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934

5) condanna la *Parte_4* in persona del l.r.p.t. a rifondere agli appellanti incidentali vittoriosi e per essi al procuratore antistatario avv.to [redacted] le spese vive di lite liquidate per il primo grado in € 1.686,00 e per l'appello incidentale in € 2.529,00;

6) condanna la *Parte_4* in persona del l.r.p.t. a rifondere le spese di lite in favore della *Controparte_20* in persona del l.r.p.t. che liquida per il grado di appello in € 18511,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2024

Il Consigliere estensore — IL Presidente

dott.ssa Maria Rosaria Pupo — dott. Alessandro Cocchiara

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-934